



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**OGGETTO: Circolare applicativa del progetto di riordino del C.N.VV.F. relativa alle tecniche di:
Contrasto al Rischio Acquatico (CRA)**

PREMESSA

Nell'espletamento dei compiti istituzionali di soccorso tecnico urgente, i Vigili del Fuoco intervengono in scenari caratterizzati dal "rischio acquatico".

Come si evince da alcuni documenti emanati dall'allora Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi (in particolare nota IFP n. 120 del 27.08.2001, nota IFP N.138 del 15/10/2001, Decreto 23 del 20/12/2001, Circolare 770 del 26.02.2002; Circolare 14 del 06.08.2003; Circolare MISA 8 del 23.03.2006), la consapevolezza del rischio acquatico, la conoscenza e la capacità di utilizzo sia di specifici D.P.I. che di specifici mezzi nautici di soccorso deve essere considerata componente essenziale del bagaglio professionale del Vigile del Fuoco.

La frequenza degli interventi di soccorso in ambiente alluvionale è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni determinando la necessità di incrementare abilità e conoscenze dei soccorritori per assicurare una capacità di risposta coerente alle necessità di sicurezza ed ai bisogni della collettività.

Le tecniche di intervento in uso, introdotte ormai oltre quindici anni fa con i Manuali Operativi Speleo-Alpino-Fluviali SAF (DM 5 del 16.05.1996, poi modificato con DM 12 del 12.12.2002), hanno consentito al Corpo di rispondere fino ad oggi adeguatamente alle crescenti attese.

Nell'ottica del recente Progetto di Riordino, teso a riorganizzare e riqualificare il Corpo Nazionale per tener conto delle mutate esigenze e disponibilità, è strategico aggiornare le competenze e le abilità del personale, in modo da assicurare elevate capacità operative ed adeguati livelli di sicurezza coniugandoli con una gestione efficiente ed economica dei servizi istituzionali.

Il conseguimento dei predetti obiettivi non può prescindere dalla valorizzazione delle esperienze maturate dal settore SAF in scenari Fluviali-Alluvionali, delle conoscenze e delle abilità degli Specialisti, nonché delle competenze in possesso dei Soccorritori Acquatici di superficie in scenari marini lacustri.

Le capacità del Corpo Nazionale di "fare squadra" nonché di integrarsi nel sistema, nazionale e locale, di protezione civile rappresentano un grande valore aggiunto per l'intero Paese.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ferma restando la somministrazione del corso di base obbligatorio di autoprotezione in ambiente acquatico (ATP) al personale in ingresso, la presente Circolare regola l'operatività e la formazione di personale capace di intervenire nelle acque di superficie, sia vive che aperte, nel rispetto del D.Lgs. 81 in ordine a: valutazione del rischio, procedure operative e uso delle attrezzature specifiche di lavoro, uso dei DPI, gestione degli infortuni e delle emergenze.

Al fine di garantire continuità tanto al dispositivo di soccorso, quanto alla formazione degli operatori e degli istruttori, nel rispetto delle competenze attualmente possedute dal personale in servizio, sono definite norme transitorie per l'applicazione delle presenti disposizioni. La validità di tali norme transitorie è fissata in trentasei mesi dalla data di emanazione della presente circolare.

La presente Circolare annulla e sostituisce le precedenti.

COMPETENZE E ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE

➤ Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico:

1. attraverso l'Ufficio competente per il Contrasto al Rischio Acquatico, ha il compito di:

- a) Definire ed aggiornare, in base alle esigenze del soccorso, gli ambiti di intervento degli Operatori del settore e il rispettivo profilo di competenza;
- b) Definire la distribuzione degli organici degli Operatori del settore nelle strutture territoriali;
- c) Definire le procedure operative standard tanto nelle operazioni di soccorso quanto nelle attività addestrative/esercitative e quelle da attuarsi in caso di incidente;
- d) Aggiornare, per quanto di competenza, la presente circolare di regolamentazione del settore, di concerto con la Direzione Centrale per la Formazione;
- e) Collaborare con la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali alla stesura dei capitolati finalizzati alla fornitura di attrezzature e vestiario per gli Operatori;

2. attraverso il Centro Operativo Nazionale, ha il compito di:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

f) Gestire la movimentazione degli Operatori del settore in accordo con quanto descritto nella Circolare della DCEST EM01 del 12.04.2011;

➤ Direzione Centrale per la Formazione:

attraverso l'Area I Coordinamento e Sviluppo, ha il compito di:

- a) Progettare e sperimentare, con il contributo dei formatori del settore, i programmi, gli strumenti didattici e i metodi di valutazione da applicare nei corsi di formazione per gli Operatori e per gli Istruttori del settore, sino alla definizione dei "pacchetti didattici standard", che potranno essere adottati ed erogati dalle strutture formative ai vari livelli, nonché degli eventuali "percorsi di aggiornamento".
- b) Formare e abilitare gli Istruttori del settore, al fine della costituzione e del mantenimento degli organici previsti sul territorio nazionale;
- c) Coordinare l'attività di formazione svolta nel territorio, monitorando il rispetto degli standard di qualità dei corsi effettuati;
- d) Sostenere l'attività di formazione degli Operatori del settore di concerto con le strutture territoriali, provvedendo alle convocazioni degli Istruttori.
- e) Aggiornare, per quanto di competenza, la presente circolare di regolamentazione del settore, di concerto con la Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico.
- f) monitoraggio dell'attività SA e coordinamento degli interventi secondo le modalità definite per colonne mobili regionali.

➤ Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali:

ha il compito di:

- a) Provvedere all'acquisto e distribuzione di attrezzature e vestiario per gli Operatori, in base ai capitolati redatti in collaborazione con la Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico.

➤ Direzioni Regionali:

hanno il compito di:

- a) Provvedere all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi per Operatori del settore nel territorio di competenza ovvero a livello interregionale, recependoli come prioritari nella programmazione didattica annuale fino al raggiungimento degli organici previsti;
- b) Provvedere all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività di mantenimento delle abilitazioni degli Operatori del settore (come successivamente regolamentato nella presente circolare),



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

registrandone l'effettuazione nell'apposito libretto e relazionando annualmente alla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico relativamente agli organici in essere;

c) Curare l'inserimento dei dati relativi ai corsi effettuati ai fini dell'aggiornamento del Libretto Individuale di Formazione (L.I.F.), come specificato nella circolare D.C.F. n° 15 del 08/06/2005.

➤ Comandi Provinciali:

hanno il compito di:

a) Monitorare la corretta tenuta dei libretti personali di mantenimento delle abilitazioni degli Operatori del settore, registrandovi la partecipazione agli interventi di soccorso (come successivamente regolamentato nella presente circolare);

b) applicano le linee guida per l'organizzazione del servizio di soccorso tecnico urgente emanate dalla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico e, in particolare: individuano il responsabile operativo, il responsabile dei materiali, la distribuzione del personale sui turni e sul territorio, la composizione delle squadre per soccorso a persona e per prosciugamento (uomini, mezzi e materiali).

AMBITI DI INTERVENTO

Negli scenari d'intervento in cui l'acqua è fonte di pericolo, la risposta del CNVVF, anche con l'ausilio di mezzi nautici di soccorso specifici e in collaborazione con gli specialisti del Servizio Sommozzatori, si è evoluta attraverso:

- l'individuazione delle norme di sicurezza a tutela dell'operatore e della squadra, mediante le competenze fornite ad ogni Vigile del Fuoco in ordine a: valutazione dei rischi, adozione di misure di prevenzione e protezione collettiva, utilizzo di specifici DPI e regole comportamentali; capacità di effettuazione di semplici operazioni di soccorso in acqua da terra o da natante e di cooperazione con il personale specialista e/o specializzato nel contrasto al rischio acquatico;

- lo sviluppo delle figure:

del Soccorritore Fluviale/Alluvionale – (il cui profilo di competenza è stato in precedenza inquadrato in uno specifico livello del settore delle Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali - SAF), abilitato ad effettuare interventi di soccorso acquatico in superficie in acque vive (fluviali/alluvionali),



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

☒ del Soccorritore Acquatico – (il cui profilo di competenza è stato in precedenza definito come SA1), abilitato ad effettuare interventi di soccorso acquatico in superficie in acque vive ed in acque aperte (marine/lacustri).

PROFILI DEGLI OPERATORI SPECIALIZZATI NEL CONTRASTO AL RISCHIO ACQUATICO

Ferma restando la somministrazione del corso di base obbligatorio di Auto Protezione in Ambiente Acquatico (corso ATP) a tutto il personale durante il corso di ingresso, in quanto propedeutico ad ogni attività operativa e formativa in acque vive o aperte a tutela della sicurezza dell'operatore e delle squadre, le abilità degli operatori specializzati nel contrasto al rischio acquatico sono così sintetizzabili:

- Soccorritore Fluviale Alluvionale (di seguito FA): operatore abilitato alla effettuazione del soccorso in presenza di masse d'acqua in movimento tipiche degli eventi alluvionali, nonché di manovre nell'alveo dei fiumi (con o senza l'ausilio di mezzi nautici di soccorso specifici) per il salvataggio e il recupero di persone e/o animali, per la rimozione di ostacoli in prossimità dei ponti, per il recupero di veicoli, ecc.
- Soccorritore Acquatico (di seguito SA): operatore abilitato all'effettuazione del soccorso a pericolante operando da terra, da mezzi nautici di soccorso ovvero entrando in acqua.

ORGANICI DEGLI OPERATORI SPECIALIZZATI NEL CONTRASTO AL RISCHIO ACQUATICO

➤ Organico FA

Il riordino del C.N.VV.F. prevede un organico FA così individuato:

- *Comandi in cui sono presenti Sezioni Operative di C.M.R. in versione "ALLUVIONE"*

(n.° SFA per ciascuna SO-CMR Alluvione)	6 x
(turni)	4 x
(coefficiente di maggiorazione per assenze - incidenza 40%- e per non uniforme distribuzione delle risorse -incidenza 60%)	2 =

unità per ciascuna SO-CMR Alluvione 48

per complessive 3600 unità distribuite nelle 75 SS.OO.-CMR Alluvione, come di seguito specificato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Regione	sezioni	unità FA
Abruzzo	3	144
Basilicata	1	48
Calabria	3	144
Campania	6	288
Emilia Romagna	4	192
Friuli Venezia Giulia	2	96
Lazio	6	288
Liguria	4	192
Lombardia	7	336
Marche	4	192
Molise	1	48
Piemonte	6	288
Puglia	3	144
Sardegna	4	192
Sicilia	8	384
Toscana	6	288
Umbria	1	48
Veneto	6	288
Totale Risultato	75	3600

- Comandi presso cui non sono presenti Sezioni Operative di C.M.R. in versione "ALLUVIONE":

4 FA per turno per Comando (minimo) per complessivi ulteriori 800 FA.

La distribuzione del personale SFA nei singoli Comandi provinciali è indicata dalle Direzioni territorialmente competenti. La Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico provvederà entro 60gg dall'emanazione della presente circolare a divulgare le linee guida per la definizione degli organici a livello provinciale.

➤ Organico SA

Il riordino del C.N.VV.F. individua, sulla base di indicatori di rischio legati allo sviluppo lineare della costa, alla vocazione turistico-balneare e alla presenza di specchi d'acqua, tre categorie di Comandi Provinciali, denominate a rischio lieve, ordinario e severo, a cui sono associati organici minimi crescenti rispettivamente pari a 2, 3 e 4 SA/turno, secondo la tabella seguente, fatta salva la possibilità per i Direttori Regionali di adottare eventuali correttivi, in ragione di specificità locali.

Categoria di rischio	N.° Comandi	OSA/ Comando	OSA/ Categoria
A) Comandi a rischio acque aperte "lieve" (assenza di ampi	36	8	288



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

specchi acquei aperti marini/lacustri)			
B) Comandi a rischio acque aperte “ordinario” (presenza di ampi specchi acquei aperti marini/lacustri a bassa vocazione turistica balneare)	32	12	384
C) Comandi a rischio acque aperte “severo” (presenza di ampi specchi acquei aperti marini/lacustri che presentano una marcata vocazione turistica balneare)	32	16	512
TOTALE			1184

Gli organici del personale specialista non concorrono al raggiungimento del numero di unità previste per i FA e gli SA.

PROCEDURE OPERATIVE

Gli operatori del settore, in fase formativa, negli interventi di soccorso e negli addestramenti, applicano, in ragione della situazione e degli obiettivi, le indicazioni, le modalità operative e le manovre descritte nei manuali operativi Fluviale Alluvionale e di Soccorso Acquatico, consegnati in occasione dei rispettivi corsi di formazione ovvero degli aggiornamenti.

PROCEDURE IN CASO DI INCIDENTE

L'analisi degli incidenti costituisce uno strumento di fondamentale importanza per perseguire obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza.

A tal fine, fermo restando il rispetto delle procedure operative standard di cui al paragrafo precedente, gli Uffici territoriali per quanto di rispettiva competenza provvederanno a:

- pianificare le attività formative e di mantenimento prevedendo la partecipazione di personale che abbia fruito di tempi di riposo adeguati;
- applicare le circolari che disciplinano la sicurezza delle operazioni (SAF n. 3058/3706 del 15.3.2013).
- Individuare unità operative di comprovata esperienza, quali Istruttori o Formatori di settore, di cui le Commissioni di indagine possano avvalersi; le Commissioni di indagine, che devono comprendere rappresentanti degli Uffici Centrali e degli organi tecnici oltre a quanti altri necessario, svolgono l'analisi dell'evento incidentale per individuare le cause anche al fine di acquisire elementi per la rivisitazione dei manuali e per la diramazione di specifiche circolari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

FORMAZIONE

In allegato è riportato la struttura per la formazione del Soccorritore Fluviale Alluvionale – FA

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

SOCCORRITORE FLUVIALE-ALLUVIONALE -FA

ADOZIONE DEI PACCHETTI DIDATTICI

Per quanto disposto in premessa e, in ottemperanza alle linee di indirizzo dettate dal Progetto di riordino, che definisce “strategico” per il CNVVF questo percorso, la Direzione Centrale per la Formazione, sentita la Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico, approva il corso di abilitazione denominato “Soccorritore FA Fluviale Alluvionale”, ne adotta il programma (Allegato 1) ed il manuale didattico e pubblica l’Albo degli Istruttori FA e dei Formatori FA.

Il modulo potrà essere svolto anche all’interno del corso da specialista SMZT secondo quanto previsto dalla presente circolare e adottandone i medesimi strumenti didattici, qualora gli allievi SMZT terminino con profitto il modulo gli sarà riconosciuto il titolo di Soccorritore FA, anche se gli stessi non avranno terminato in maniera sufficiente il percorso SMZT

OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMA DIDATTICO

Il percorso formativo richiesto per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per il Soccorritore FA Fluviale Alluvionale prevede il superamento di apposito corso di 72 ore, attuato secondo il programma standard e il percorso didattico indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico. Tale programma è svolto da uno staff di Istruttori FA Fluviali Alluvionali.

Al termine del corso suddetto il discente acquisirà le competenze necessarie per:

a) Capacità di analizzare il rischio relativo ad un intervento di soccorso tecnico urgente in scenario fluviale o alluvionale con presenza di acque tumultuose, di individuare il pericolo principale e i pericoli evolutivi e secondari, di individuare i DPI specifici, le attrezzature idonee e gli equipaggiamenti personali e di squadra utili o necessari alla mitigazione dei rischi per operare con efficienza ed efficacia nello scenario di riferimento;

b) Conoscere le procedure di sicurezza da adottare in caso di inconveniente o incidente che coinvolga gli operatori della squadra;

c) Saper vestire correttamente l’equipaggiamento personale, utilizzando i DPI specifici, gestire il proprio stress fisico in funzione della risoluzione dell’intervento e della sicurezza propria e della squadra,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

realizzare integralmente le manovre operative descritte nel manuale, condurre per brevi tratti in corrente moderata il gommone da rafting ed effettuare manovre semplici, comunicare secondo le procedure standardizzate con tutti i componenti la squadra.

d) Saper applicare le procedure di emergenza per la gestione di inconvenienti o incidenti, definire l'operabilità dello scenario, lavorare in presenza di fonti di stress (freddo, rumore dell'acqua, buio, ecc.), lavorare in squadra con formazione omogenea o con altre qualificazioni.

L'acquisizione di tali competenze da parte del discente è obiettivo dell'attività didattica che – nell'arco delle 10 giornate previste – deve svolgersi nel rispetto del programma riportato nell'Allegato 1.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Per poter accedere al corso, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

1. ATP
2. TPSS (in regola con i retraining previsti),
3. livello soccorritore SAF "Basico" (in regola con i mantenimenti previsti).

È considerato requisito preferenziale il possesso del brevetto di Salvamento a Nuoto VF o equipollente (brevetto assistente bagnante FIN o SNS).

Tutti i candidati dovranno dimostrare in fase preselettiva il possesso del livello di saper nuotare (2° liv Circ. della DCF n 427 del 14.04.2006), ad eccezione del personale in possesso del suddetto brevetto e del personale che abbia conseguito il suddetto secondo livello da meno di cinque anni.

Nel caso che il numero dei partecipanti idonei fosse superiore ai posti disponibili la Direzione Regionale stilerà apposita graduatoria.

Le prove del saper nuotare dovranno essere svolte presso idoneo impianto natatorio, davanti ad una Commissione di selezione nominata dalla Direzione Regionale/Interregionale e costituita da uno staff di Istruttori di Nuoto e Salvamento VF, per un numero massimo di 40 candidati per sessione.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E MODALITA' DI VERIFICA FINALE

L'acquisizione delle competenze necessarie al Soccorritore FA per operare in sicurezza in ambiente fluviale-alluvionale è attestata dal superamento di apposito corso della durata di dieci giorni (72 ore complessive, comprensive di verifica finale), attuato secondo il programma standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e tenuto da uno staff di Istruttori FA abilitati alla somministrazione del pacchetto didattico specifico.

Ciascun corso organizzato in ambito periferico dalla Direzione Regionale, ovvero a livello Interregionale, dovrà prevedere la partecipazione di un massimo di discenti adeguato al sito addestrativo e di un team di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Istruttori FA quantificabile in funzione del numero di allievi, nel rispetto del rapporto standard di 1:5 fra istruttori e discenti.

Qualora il numero totale degli istruttori necessari - in funzione dei parametri sopra indicati - sia pari o superiore a tre, si dovrà prevedere un ulteriore istruttore, con mansione di coordinatore tecnico-didattico.

In fase di autorizzazione la DCF provvederà a nominare gli Istruttori FA, individuati di concerto con le strutture territoriali.

La verifica finale dell'acquisizione degli obiettivi didattici da parte dei discenti deve essere articolata su quattro prove, una teorica (Quiz) e tre pratiche.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 - potrà avvalersi, per la valutazione tecnica dei discenti, degli Istruttori FA incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard.

Il corso si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un giudizio di “conformità” su tutte le quattro prove d'esame sopra descritte. In caso di esito non favorevole di una o più prove di verifica finali, il discente dovrà ripetere l'intero corso di 72 ore.

GLI ADDETTI ALLA FORMAZIONE

Istruttore FA: Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dell'intero pacchetto didattico "Soccorritore FA Fluviale Alluvionale" (sia unità didattiche teoriche, che unità didattiche pratiche), secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.

La rilevazione delle esigenze di formazione di Istruttori FA è competenza della Direzione Centrale per la Formazione – Area I Coordinamento e Sviluppo, che provvederà alla ricognizione degli aspiranti Istruttori sul territorio nazionale e all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.

Per poter accedere al corso per Istruttori FA, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) Anzianità minima nel ruolo operativo di cinque anni;
- 2) Soccorritore FA Fluviale Alluvionale;
- 3) Brevetto S/N VF (ed equipollenti).

È considerato requisito preferenziale l'abilitazione quale Soccorritore Acquatico.

Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Istruttore FA, prevede:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- il superamento di una prova teorica preselettiva (test su ATP, Salvamento a Nuoto VF, Soccorritore FA) con punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza l'essere già Istruttore nel settore Contrasto Rischio Acquatico;
- il superamento di apposito corso della durata di due settimane (72 ore), attuato secondo il programma standard (Allegato 2) e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo, tenuto da docenti di metodologie didattiche e da Formatori FA incaricati dalla DCF. La verifica finale per il conseguimento dell'idoneità alla mansione di Istruttore FA sarà costituita da prove teorico-pratiche, alla presenza di una Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – che potrà avvalersi, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori FA incaricati dello svolgimento del corso.
- lo svolgimento da parte del neo-Istruttore di un periodo di tirocinio, costituito da un minimo di due esperienze didattiche in corsi di Soccorritore FA, durante le quali sarà guidato e valutato da personale Formatore FA o Istruttore FA, con mansioni di Tutor, nominato dalla DCF, che redigerà apposita relazione valutativa ove indicare eventuali, ulteriori ambiti di miglioramento. L'abilitazione del neo-Istruttore dovrà essere necessariamente proposta da un Formatore FA alla DCF Area I Coordinamento e Sviluppo.

Per il mantenimento dell'abilitazione, nel ruolo Istruttore FA si richiede l'esercizio effettivo di attività didattica ed il conseguimento di obiettivi di produttività minimi, ovvero partecipare almeno ad un corso ogni 18 mesi e/o in funzione dei bisogni formativi rilevati e dettati dalle necessità della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico.

L'abilitazione potrà essere sospesa qualora all'istruttore vengano accertate gravi carenze, in funzione di specifici indicatori di verifica di qualità stabiliti dalla Direzione Centrale per la Formazione, ovvero non operi attivamente da oltre 24 mesi.

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvederà, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad apposito percorso di reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di accesso al percorso di reintegro o di non superamento dello stesso, il titolo di Istruttore FA verrà revocato.

Formatore FA : **Personale già Istruttore FA che, avendo maturato la necessaria esperienza didattica ed al termine di apposito percorso formativo, viene abilitato alla formazione di nuovi Istruttori, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti il Modulo tecnico specifico del pacchetto didattico "Istruttore FA", secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**

L'aspirante Formatore FA partecipa ad apposito corso di formazione in "Metodologie didattiche – Livello Avanzato" e, qualora giudicato idoneo alle prove di verifica finale, effettua un periodo di tirocinio in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

affiancamento ai Formatori FA già qualificati. Il tirocinio avrà una durata minima di una esperienza in corsi "Istruttore FA" e a seguito di giudizio positivo dello staff didattico espresso mediante relazione indirizzata alla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo, l'aspirante verrà qualificato Formatore FA e iscritto con tale ruolo nel relativo Albo Nazionale VV.F.

I Formatori FA operano a livello centrale per la formazione di nuovi istruttori e sono considerati referenti didattici per la DCF e per le Direzioni Regionali di appartenenza nel progetto Contrasto Rischio Acquatico nel territorio.

L'organico dei Formatori FA e degli Istruttori FA è stabilito dalla DCF in funzione delle necessità formative e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CNVVF. Gli stessi sono qualificati dalla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo e i nominativi sono riportati nell'Albo.

L'organico degli Istruttori FA è fissato in due unità per ciascuna Direzione Regionale più una unità ogni tre Comandi Provinciali afferenti la singola regione.

SOCCORRITORE ACQUATICO SA

ADOZIONE DEI PACCHETTI DIDATTICI

La Direzione Centrale per la Formazione approva il corso di abilitazione denominato "Soccorritore Acquatico SA", ne adotta il programma (Allegato 3), integrato con nota della DCF prot. n.7300 del 03/03/2014, e il manuale didattico e pubblica l'Albo dei Formatori di Soccorso Acquatico e degli Istruttori di Soccorso Acquatico abilitati all'erogazione del pacchetto didattico.

Il modulo potrà essere svolto anche all'interno del corso da specialista SMZT secondo quanto previsto dalla presente circolare e adottandone i medesimi strumenti didattici e requisiti di accesso, qualora gli allievi SMZT terminino con profitto il modulo gli sarà riconosciuto il titolo di SA, anche se gli stessi non avranno terminato in maniera sufficiente il percorso SMZT.

OBIETTIVI FORMATIVI E PROGRAMMA DIDATTICO

Come già indicato nella Circolare della DCF prot. n°14 del 6 agosto 2003, il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per il Soccorritore Acquatico prevede il superamento di apposito corso di 36 ore, attuato secondo il programma standard e il percorso didattico indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico. Tale programma è tenuto da uno staff di Istruttori di Soccorso Acquatico.

Al termine del corso suddetto il discente acquisirà le competenze necessarie per:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

a) Attuare le procedure atte a fornire una prima risposta operativa, garantendo contestualmente la qualità dell'intervento e la sicurezza dell'operatore, nei vari scenari in cui è presente il rischio acquatico, attraverso la conoscenza degli scenari, dei pericoli, delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, dei DPI disponibili, delle attrezzature e mezzi nautici di soccorso utilizzabili nonché delle principali tecniche d'intervento in ambiente acquatico.

b) Fornire all'operatore VF le capacità per attuare in sicurezza e in autonomia operazioni di salvataggio in superficie a pericolanti in ambienti acquatici, attraverso l'uso di tecniche di salvamento a nuoto ovvero di specifiche tecniche di derivazione fluviale in funzione dei diversi scenari operativi, mediante anche l'utilizzo di mezzi nautici di soccorso.

c) Cooperare alle operazioni di soccorso acquatico effettuate da personale specialista, utilizzando i dispositivi di protezione individuale (DPI), le altre attrezzature disponibili e, laddove necessario, i mezzi nautici di soccorso come operatore trasportato.

d) Acquisizione di procedure di orientamento e ricerca notturna.

L'acquisizione di tali competenze da parte del discente è obiettivo dell'attività didattica che – nell'arco delle 5 giornate previste – deve svolgersi nel rispetto del programma riportato nell'Allegato 3.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Per poter accedere al corso, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori (oltre a quelli già richiesti per l'accesso al corso Soccorritore FA Fluviale Alluvionale):

1. abilitazione quale Soccorritore FA Fluviale Alluvionale (in regola con i mantenimenti),
2. brevetto di Salvamento a Nuoto VF o equipollente (brevetto assistente bagnante FIN o SNS),

qualora il brevetto sia di origine esterna al CNVVF (brevetto assistente bagnante FIN o SNS) il candidato dovrà sostenere successivamente alla fase di selezione una standardizzazione alle manovre del Salvamento a nuoto VF (di 16 ore)

Le selezioni si svolgeranno secondo la tabella in Allegato 4 . Nel caso che il numero di partecipanti idonei, sia superiore ai posti disponibili del corso, si attuerà la sommatoria dei tempi delle varie prove dando diritto di accesso al tempo inferiore. I tempi saranno inseriti in una graduatoria regionale di validità annuale.

Le prove dovranno essere svolte presso idoneo impianto natatorio, davanti ad una Commissione di selezione nominata dalla Direzione Regionale/Interregionale e costituita da uno staff di Istruttori SA qualora non siano disponibili un numero sufficiente di Istruttori SA, si potrà procedere avendo la presenza di almeno un Istruttore SA che si avvarrà della collaborazione degli Istruttori di Nuoto e Salvamento VF presenti nella Direzione Regionale. Il un numero massimo di candidati per sessione è fissato in 40 unità.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO E MODALITA' DI VERIFICA FINALE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'acquisizione delle competenze necessarie al Soccorritore SA per operare in sicurezza in ambiente acquatico è attestata dal superamento di apposito corso della durata di cinque giorni (36 ore complessive, comprensive di verifica finale), attuato secondo il programma standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione - Area I Coordinamento e Sviluppo e tenuto da uno staff di Istruttori SA abilitati alla somministrazione del pacchetto didattico specifico.

Ciascun corso organizzato in ambito periferico dalla Direzione Regionale, ovvero a livello Interregionale, dovrà prevedere la partecipazione di un massimo di 20 discenti e di un team di Istruttori SA quantificabile in funzione del numero di allievi, nel rispetto del rapporto standard di 1:5 fra istruttori e discenti.

Qualora il numero totale degli istruttori necessari - in funzione dei parametri sopra indicati - sia pari o superiore a tre, si dovrà prevedere un ulteriore istruttore, con mansione di coordinatore tecnico-didattico.

In fase di autorizzazione la DCF provvederà a nominare gli Istruttori SA, individuati di concerto con le strutture territoriali.

La verifica finale dell'acquisizione degli obiettivi didattici da parte dei discenti deve essere articolata su tre prove, una teorica (Quiz) e due pratiche.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 - potrà avvalersi, per la valutazione tecnica dei discenti, degli Istruttori SA incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard.

Il corso si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un giudizio di "conformità" su tutte le tre prove d'esame sopra descritte. In caso di esito non favorevole di una o più prove di verifica finali, il discente dovrà ripetere l'intero corso di 36 ore.

GLI ADDETTI ALLA FORMAZIONE

Istruttore SA: **Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dell'intero pacchetto didattico "Soccorritore Acquatico SA" (sia unità didattiche teoriche, che unità didattiche pratiche), secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**

La rilevazione delle esigenze di formazione di Istruttori SA è competenza della Direzione Centrale per la Formazione – Area I Coordinamento e Sviluppo, che provvederà alla ricognizione degli aspiranti Istruttori sul territorio nazionale e all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.

Per poter accedere al corso per Istruttori SA, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) Anzianità minima nel ruolo operativo di cinque anni;
- 2) Soccorritore FA Fluviale Alluvionale (in regola con i mantenimenti)
- 3) Soccorritore Acquatico SA (in regola con i mantenimenti)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Istruttore SA, prevede:

- il superamento di una prova teorica preselettiva (test su ATP, Salvamento a Nuoto VF, Soccorritore FA, Soccorritore Acquatico SA) con punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza l'essere già Istruttore nel settore Contrasto Rischio Acquatico;
- il superamento di apposito corso della durata di due settimane (72 ore), attuato secondo il programma standard (Allegato 5) e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione -

Area I Coordinamento e Sviluppo, tenuto da docenti di metodologie didattiche e da Formatori SA incaricati dalla DCF. La verifica finale per il conseguimento dell'idoneità alla mansione di Istruttore SA sarà costituita da prove teorico-pratiche, alla presenza di una Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – che potrà avvalersi, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori SA incaricati dello svolgimento del corso. Il non superamento del corso comporta l'impossibilità di ripetizione dello stesso;

- lo svolgimento da parte del neo-Istruttore di un periodo di tirocinio, costituito da un minimo di due esperienze didattiche in corsi di Soccorritore SA, durante le quali sarà guidato e valutato da personale Formatore SA o Istruttore SA, con mansioni di Tutor, nominato dalla DCF, che redigerà apposita relazione valutativa ove indicare eventuali, ulteriori ambiti di miglioramento. L'abilitazione del neo-Istruttore dovrà essere necessariamente proposta da un Formatore SA alla DCF Area I Coordinamento e Sviluppo.

Per il mantenimento dell'abilitazione, nel ruolo Istruttore SA si richiede l'esercizio effettivo di attività didattica ed il conseguimento di obiettivi di produttività minimi, ovvero partecipare almeno ad un corso ogni 18 mesi e/o in funzione dei bisogni formativi rilevati e dettati dalle necessità della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, Ufficio Contrasto al Rischio Acquatico.

L'abilitazione potrà essere sospesa qualora all'istruttore vengano accertate gravi carenze, in funzione di specifici indicatori di verifica di qualità stabiliti dalla Direzione Centrale per la Formazione, ovvero non operi attivamente da oltre 24 mesi.

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvederà, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad apposito percorso di reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di accesso al percorso di reintegro o di non superamento dello stesso, il titolo di Istruttore SA verrà revocato.

Formatore SA : **Personale già Istruttore SA che, avendo maturato la necessaria esperienza didattica e al termine di apposito percorso formativo, viene abilitato alla formazione di nuovi Istruttori, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti il Modulo tecnico specifico del pacchetto didattico "Istruttore SA", secondo quanto disposto dalla Direzione Centrale per la Formazione.**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'aspirante Formatore SA partecipa ad apposito corso di formazione in "Metodologie didattiche – Livello Avanzato" e, qualora giudicato idoneo alle prove di verifica finale, effettua un periodo di tirocinio in affiancamento ai Formatori SA già qualificati. Il tirocinio avrà una durata minima di una esperienza in corsi "Istruttore SA" e a seguito di giudizio positivo dello staff didattico espresso mediante relazione indirizzata alla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo, l'aspirante verrà qualificato Formatore SA e iscritto con tale ruolo nel relativo Albo Nazionale VV.F.

I Formatori SA operano a livello centrale per la formazione di nuovi istruttori e sono considerati referenti didattici per la DCF e per le Direzioni Regionali di appartenenza nel progetto Contrasto Rischio Acquatico nel territorio.

L'organico dei Formatori SA e degli Istruttori SA è stabilito dalla DCF in funzione delle necessità formative e del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CNVVF. Gli stessi sono qualificati dalla D.C.F. – Area I Coordinamento e Sviluppo e i nominativi sono riportati nell'Albo.

L'organico degli Istruttori SA è fissato in due unità per ciascuna Direzione Regionale più una unità ogni tre Comandi Provinciali afferenti la singola regione.

MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI DI SOCCORRITORE FLUVIALE/ALLUVIONALE E DI SOCCORRITORE ACQUATICO

Si definisce mantenimento l'insieme delle attività addestrative finalizzate ad assicurare lo standard minimo di risposta al soccorso. Tali attività sono così articolate:

➤ *attività di mantenimento Fluviale/Alluvionale,*

finalizzata al mantenimento delle tecniche acquisite durante il corso FA e demandata alle Direzioni Regionali: ogni Soccorritore FA dovrà effettuare, i mantenimenti necessari ad assicurare la confidenza con l'ambiente fluviale/alluvionale, il numero dei mantenimenti da effettuare sarà proposto dalle Direzioni regionali alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico sulla base dei fattori di rischio del territorio, dovrà comunque essere assicurato almeno un mantenimento all'anno, da registrare nel libretto personale di apposita emanazione. Sono considerate attività di mantenimento: a) la partecipazione agli interventi di soccorso con utilizzo delle Tecniche Fluviali/Alluvionali; b) l'esercizio dell'attività didattica da parte degli Istruttori Fluviali/Alluvionali, che sono tenuti ad effettuare attività di mantenimento, secondo i medesimi criteri di cui sopra;

➤ *attività di Soccorso Acquatico di base,*

finalizzate al mantenimento delle medesime attitudini pratiche dimostrate in ingresso al corso SA e accertate ogni due anni da parte di Istruttori/Formatori SA in apposite sessioni di verifica demandate alle Direzioni Regionali, le quali potranno, in caso di carenze nell'organico Istruttori, richiedere alla DCF la convocazione di personale proveniente da fuori regione. Gli esiti delle verifiche, costituite dalle medesime prove previste in ingresso al corso SA, sono registrate nel libretto personale di apposita emanazione.

➤ *attività di Soccorso Acquatico avanzata,*

finalizzata al mantenimento delle tecniche acquisite durante il corso SA e demandata alle Direzioni Regionali, il numero dei mantenimenti che ogni SA dovrà effettuare sarà proposto dalle Direzioni regionali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

alla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico sulla base dei fattori di rischio del territorio, dovrà comunque essere assicurato almeno un mantenimento all'anno, il mantenimento è da registrare nel libretto personale di apposita emanazione. Sono considerate attività avanzate di mantenimento: a) la partecipazione agli interventi di soccorso con utilizzo delle tecniche SA; b) l'esercizio dell'attività didattica da parte degli Istruttori SA, che sono tenuti ad effettuare attività di mantenimento, secondo i medesimi criteri di cui sopra.

La mancata ottemperanza delle suddette disposizioni comporterà la sospensione temporanea della qualificazione e delle attività operative ad essa connesse, mentre il successivo adeguamento ne determinerà automaticamente la riattivazione.

Per il Soccorritore Acquatico la sospensione avverrà anche nel caso in cui non venga superata la verifica biennale delle "attitudini pratiche dimostrate in ingresso". Entro un periodo di sei mesi i Soccorritori Acquatici sospesi saranno sottoposti a nuova verifica: se anche alla seconda verifica risultasse una prestazione insufficiente, il soccorritore perderà il titolo. Entro un anno dalla perdita del titolo, lo stesso può fare richiesta alla DCF per il reintegro e, allo scopo di recuperare il proprio percorso didattico, verrà inserito in soprannumero al primo corso utile SA, anche fuori dalla propria Direzione Regionale.

Ad ogni modo, ritenendo la capacità complessiva del soccorritore frutto della la sommatoria di più aspetti (tecnico, fisico, psicologico, tattico, ecc.), sebbene le prove da sostenere in fase di verifica nell'ambito del c.d. mantenimento delle "attività di Soccorso Acquatico di base" siano le medesime di quelle previste per la selezione al corso, si ritiene accettabile applicare una tolleranza proprio in considerazione che, inconfutabilmente, l'attività operativa prestata nel tempo dal soccorritore avrà comportato un aumento sensibile della competenza gestionale dell'intervento nonché delle abilità e delle tecniche specifiche. Per il mantenimento della "attività di Soccorso Acquatico di base", si potranno, pertanto, considerare le seguenti tolleranze:

Fascia 1	Stessa performance prevista in ingresso	anzianità nella qualificazione SA fino a 7 anni e fino a 45 anni di età
Fascia 2	Tolleranza tempi aumentati del 20%	anzianità nella qualificazione SA fino a 7 anni e tra 45 e 52 anni di età
		anzianità nella qualificazione SA da 7-15 anni e fino a 52 anni di età
		anzianità nella qualificazione SA oltre a 15 anni e fino a 45 anni di età
Fascia 3	Concludere la prova	anzianità nella qualificazione SA fino a 7 anni e oltre 52 anni di età
		anzianità nella qualificazione SA da 7-15 anni e oltre i 52 anni di età
		anzianità nella qualificazione SA oltre a 15 anni e oltre i 45 anni di età



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

A partire dall'entrata in vigore della presente circolare tutto il personale in possesso della qualificazione SAF Fluviale assumerà la nuova dicitura di *Soccorritore Fluviale-Alluvionale (FA)*.

A partire dall'entrata in vigore della presente circolare tutto il personale in possesso della qualificazione SA1 (ovvero coloro in possesso di analoghe o superiori qualificazioni antecedenti la circ.14/2007 DCF) assumerà la nuova dicitura di *Soccorritore Acquatico (SA)*: il personale che non ha svolto l'attività di cui alla nota DCFORM 7300 del 03/03/2014 dovrà essere aggiornato entro 18 mesi, anche su iniziativa territoriale.

Contestualmente, il personale in possesso della qualifica di Istruttore di Soccorso Acquatico di Superficie SA1 assumerà la mansione di Istruttore SA, finalizzata alla formazione di Soccorritori Acquatici e il personale in possesso della qualifica di Istruttore SAF Fluviale assumerà la mansione di Istruttore FA, finalizzata alla formazione di soccorritori Fluviali Alluvionali: in entrambi i casi tale conversione avverrà esclusivamente dietro specifica richiesta degli interessati alla DCF, tramite il Comando di appartenenza, entro 60 gg. dall'emanazione della presente.

Analogamente, nell'elenco dei Formatori SA confluirà il personale "Esperto" di cui alla Circ.14 DCF 08/11/2007 prot.7744/SA e nell'elenco dei Formatori FA coloro facenti parte della Commissione Unica Nazionale SAF: anche in questi casi la conversione avverrà dietro specifica domanda degli interessati alla DCF, tramite il Comando di appartenenza, entro 60 gg. dall'emanazione di questo documento.

Considerando irrinunciabile, a tutela della pubblica incolumità nei sempre più frequenti eventi alluvionali, un tempestivo raggiungimento degli obiettivi operativi legati alla concretizzazione delle sezioni operative versione "alluvione" (di cui EM-01 del 2011), le Direzioni Regionali dovranno attivare con sollecitudine ogni possibile azione atta a promuovere corsi di formazione per soccorritori FA, finalizzati al raggiungimento dell'organico previsto nel "Progetto di riordino" per le sezioni alluvionali di CMR (e dallo stesso indicato come priorità) entro 36 mesi, prevedendo comunque uno "step" intermedio pari al 75% delle sezioni "alluvione" a livello regionale da perseguire entro 24 mesi.

Qualora entro sei mesi dall'emanazione della presente circolare l'organico Istruttori FA non risulti sufficientemente congruo, in via transitoria l'Amministrazione provvederà a dotarsi di un sufficiente numero di Istruttori FA attraverso la standardizzazione degli Istruttori SA, già in possesso dei requisiti previsti a regime per gli Istruttori FA.